



A tutto il personale scolastico
Ai sigg. genitori
Sede – Sito – Registro elettronico

- Oggetto:** Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanze Presidenza della Regione
- Ordinanza contingibile e urgente n°1 del 26-FEB-2020 - Presidenza della Regione - - 150917954
 - Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 27-FEB-2020 - Presidenza della Regione – 150921877

Si trasmettono a tutto il personale scolastico le Ordinanze della Presidenza della Regione in oggetto, allegare a seguire alla presente, al fine di adottarne le misure ivi previste per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Le Ordinanze vanno lette e applicate per intero.

Si segnalano alcuni punti dell'Ordinanza n. 1 di cui in oggetto:

- Prestare attenzione alle "MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE"
- **ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS**

.....
7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia **negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero **nei Comuni italiani** ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), **deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;**

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e **Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde 800458787**, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;

9. L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: *(leggere l'Ordinanza n. 1 con attenzione)*

.....
Caltagirone, 27/02/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Satariano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'ex art.3 c.2 D.lgs 39/93)



Regione Siciliana
Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n°1

Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Il Presidente della Regione Siciliana

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
- Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nella brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità presso gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione *droplet*.

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
9. L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

- b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito;
 - d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
10. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
- a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 - c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali;
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- a. avvertire immediatamente l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto.

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei

nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito istituzionale della Regione.

25 febbraio 2020

Il Presidente
Musumeci
firmato



Regione Siciliana
Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26.02.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Il Presidente della Regione Siciliana

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
- Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
- Vista** l'ordinanza contingibile e urgente n°1 del 25.02.2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana;
- Sentito** il sindaco di Palermo, anche quale sindaco della Città Metropolitana e presidente di Anci-Sicilia;

- Sentiti** l'assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'assessore regionale per gli Enti Locali e la Funzione Pubblica e l'assessore regionale per la Salute;
- Ritenuto** di dovere costituire un Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana composto da rappresentanti del:
1. Dipartimento della protezione civile, con compiti di segreteria;
 2. Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
 3. Dipartimento per la pianificazione strategica;
 4. Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale;
 5. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
 6. Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;
 7. Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;
 8. Dipartimento delle attività produttive;
 9. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
 10. Dipartimento delle Autonomie Locali
 11. Associazione Nazionale Comuni Italiani-Sicilia;
 12. Unione regionale delle Province siciliane;
 13. Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf);
 14. Referente regionale USR Sicilia delegato dal MIUR;
 15. Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

ORDINA

Art.1

(Costituzione del coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana)

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è costituito il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana, composto dai rappresentanti degli Uffici di cui nelle premesse. La sua attività è coordinata dal Presidente della Regione Siciliana o suo delegato.

Art.2

(Coordinamento attività con gli Enti Locali)

1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'articolo precedente. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.

Art.3

(Pulizia straordinaria negli asili nido, scuole ed Enti di formazione)

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2 marzo 2020 è disposta nel territorio della provincia di Palermo l'effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l'attività educativa in regime di obbligo scolastico, con inibizione all'accesso degli studenti.

2. I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale docente e degli ATA all'interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi fabbisogni.

La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici.

I Sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all'individuazione delle ditte preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, corredata di tutti gli atti giustificativi di spesa. Al fine di contenere i relativi costi, i Sindaci e la Città Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel contratto di servizio vigente.

La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. Per gli adempimenti di legge, viene trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dell'Isola.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.

Palermo, 26 febbraio 2020

Il Presidente
Musumeci
firmato